

11 SETTEMBRE 2020

**IL METODO ARERA E
L'APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO TARI 2020**

RELATORE: DOTT. ALESSANDRO MAESTRELLI

Prossimo appuntamento:
21 settembre 2020
FCDE (CON COMMA 80) E
NUOVI SCHEMI
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE E
QUOTE ACCANTONATE,
DESTINATE E
VINCOLATE

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali
www.asmel.eu
800165654
webinar@asmel.eu

La Tassa sui Rifiuti (TARI)

Presupposto impositivo

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è normata dall'art. 1, commi 639 e ss, della Legge n. 147/13, ed ha per presupposto impositivo *«il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva»*.

La Tassa sui Rifiuti (TARI)

Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo della TARI è quindi ricollegabile all'occupazione di un locale, dalla quale deriva una produzione potenziale di rifiuti.

E' importante soffermarsi sul fatto che il presupposto impositivo TARI si concretizza con la sola potenzialità di produrre rifiuti urbani o assimilabili, senza che sia necessaria l'effettiva produzione di rifiuti nei locali occupati.

La Tari e la copertura integrale dei costi del servizio

La Tari è una Tassa, precisamente la Tassa sui Rifiuti, finalizzata al recepimento di risorse finanziarie da parte del Comune al fine di coprire i costi di gestione del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Per tale motivo la Tari è un prelievo che non finanzia in maniera indistinta la totalità delle spese dell'Ente, ma è necessaria per coprire le spese sostenute dal Comune per garantire un servizio essenziale per la collettività, ovvero la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU). L'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, prevede infatti che **«deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio»**

La Tari deve essere versata dal contribuente sulla base di tariffe deliberate dal Comune e riferite ad anno solare.

La Tari e la copertura integrale dei costi del servizio

Come si concilia l'obbligo di copertura dei costi con il metodo Arera?

Con l'introduzione del Metodo Arera l'obbligo di copertura dei costi non è venuto meno, ma è realizzato con 2 anni di «ritardo» (cd. *lag regolatorio*), che effetto ha questa novità sul bilancio del Comune?

1. **Differenze temporanee** (ad esempio maggiori costi sostenuti nell'anno recuperabili con il metodo): generano uno sfasamento tra momento di sostenimento del costo o beneficio del ricavo e recupero/restituzione alla tariffa dovuto al *lag regolatorio*;
2. **Differenze definitive** (ad esempio maggiori oneri superiore alla crescita tariffaria): generano maggiori costi che non possono essere recuperati e che devono essere necessariamente finanziati con risorse proprie di bilancio.

La determinazione della Tariffa

N.B.

la Deliberazione Arera n. 443/2019, individua esclusivamente le metodologie di determinazione dei costi da inserire l'all'interno del Pef Tari, **ma niente dispone in merito alla modalità di calcolo delle tariffe!!!**

Per tale motivo è necessario fare riferimento alla normativa generale prevista in materia di Tari.

La determinazione della Tariffa

L'approvazione delle tariffe

Una volta redatto il Piano Finanziario e determinate le Tariffe Tari, l'Ente ha tutta la documentazione necessaria per procedere all'approvazione delle Tariffe Tari per l'anno di riferimento.

Come detto nell'introduzione, la competenza all'approvazione è del Consiglio Comunale, il quale è tenuto ad approvare sia il Piano Economico (se non è competente l'Autorità di ambito) che le tariffe Tari.

L'approvazione può essere fatta anche all'interno del medesimo Consiglio Comunale, ma è comunque necessario rispettare l'ordine delle deliberazioni:

1. Approvazione del Piano Finanziario;
2. Approvazione delle Tariffe Tari.

La determinazione della Tariffa

Quali sono le novità per l'anno 2020?

Dall'anno 2020, con l'esordio del cd. «*Metodo Arera*» l'iter di approvazione degli strumenti di programmazione Tari è stato modificato, ma come?

1. Approvazione del Piano Finanziario → obbligo in carico all'EGATO se costituito e operativo oppure ad un ETC individuato dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, nel silenzio degli Enti l'ETC è il Comune.;
2. Approvazione delle tariffe → compito in carico del Comune che deve ricevere il Pef dall'ETC determinato per ambito tariffario!!!



Le novità introdotte da Arera e le modalità di applicazione del nuovo metodo tariffario

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - quadro normativo di riferimento

- Art. 1, comma 527, Legge n. 205/2017 «Legge di Bilancio 2018» → attribuzione ad Arera delle funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
 - f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
 - g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 - h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 - i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
 - l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
 - m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente;

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - quadro normativo di riferimento

- Deliberazione Arera 4 aprile 2018 225/2018/R/Rif → procedimento di formazione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti;
- Deliberazione Arera 27 dicembre 2018 715/2018/R/Rif → avvio procedimento di istituzione sistema di monitoraggio delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti;
- Deliberazione Arera 9 luglio 2019 n. 303/2019/R/Rif → unificazione dei procedimenti volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi. Nello specifico, tali procedimenti sono volti a:
 - a) definire i criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti, da applicarsi sulle annualità 2018 e 2019;
 - b) introdurre una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti,
 - c) avviare adeguate attività informative;
 - d) avviare attività di confronto interistituzionale

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - quadro normativo di riferimento

- **Deliberazione Arera 30 luglio 2019 n. 351/2019/R/Rif** → Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ per il periodo 2018-2021:
 - definizione delle attività da includere nel perimetro del “Servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti” al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall’Autorità medesima;
 - prevedere che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento;
 - l’identificazione degli oneri (risultanti da fonti contabili obbligatorie relative ad un anno base) afferenti alle attività di cui ai punti precedenti;
 - riclassificazione delle menzionate voci di costo nelle componenti “*costi operativi di gestione*”, “*costi comuni*” e “*costi d’uso del capitale*”;
 - l’applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie;
 - l’introduzione di modalità gradualità per il recupero di eventuali scostamenti, originati dall’applicazione della riforma in discorso, con riferimento ai costi relativi agli anni 2018 e 2019;
 - la determinazione di un tasso di remunerazione del capitale investito del Servizio tenendo conto del criterio della media ponderata del tasso di rendimento del capitale proprio e del capitale di debito (*Wacc*).

La Deliberazione è stata in consultazione fino al 16 settembre 2019

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - quadro normativo di riferimento

- Deliberazione Arera 30 luglio 2019 n. 352/2019/R/Rif → Disposizioni in materia di ‘Trasparenza’ nel ‘*Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*’. In tale Deliberazione Arera ha descritto le proposte in materia di Trasparenza a vantaggio degli utenti con riferimento ai siti *internet*, agli avvisi/inviti di pagamento ed ai documenti di fatturazione e, più in generale, alle comunicazioni agli utenti del Servizio.
Anche questa Deliberazione è stata in consultazione fino al 16 settembre 2019
- Deliberazione Arera 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif → Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e investimento del Servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- Deliberazione Arera 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/Rif → definizione degli obblighi di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera

Le principali novità del MTR sono:

1. Individuazione di un preciso *iter* di validazione che coinvolge tutti gli attori del settore (gestore, Comune, Ente di Ambito – se previsto, ARERA);
2. Individuazione precisa dei costi che possono essere inseriti in ciascuna categoria di oneri prevista dal Dpr. n. 158/1999;
3. Recupero dei costi da fonti contabili certe e certificate;
4. Inserimento di una variabile che misuri l'efficienza della gestione del servizio all'interno dei costi da coprire con tariffa.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera

Gli obiettivi che Arera si prefigge di raggiungere con l'adozione del metodo tariffario sono i medesimi:

1. *Miglioramento della qualità delle prestazioni del servizio;*
2. *Promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro nazionale e comunitario;*
3. *Incremento dell'efficienza delle gestioni e correlato contenimento della crescita delle entrate tariffarie;*
4. *Adeguamento dei corrispettivi ancorati a valutazioni sulla prestazione del servizio;*
5. *Incentivo della valorizzazione dei rifiuti mediante introduzione di fattori di *sharing* dei ricavi tra gestore del servizio e utenti;*
6. *Riconoscimento di costi che incentivino lo sviluppo impiantistico.*

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera

E' importante ricordare che:

- l'Arera ha soltanto modificato i criteri di allocazione dei costi all'interno delle categorie di cui al Dpr. n. 158/1999, senza però cambiarne la struttura;
- I criteri per la definizione delle tariffe sono i medesimi degli scorsi anni;
- Restano ferme tutte le disposizioni contenute nella Legge n. 147/2013 in materia di copertura dei costi di gestione del servizio per mezzo della Tari

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - ambito di applicazione e componenti tariffarie

Andiamo ad analizzare nel dettaglio i contenuti della Deliberazione n. 443/2019.

Ambito di applicazione delle nuove metodologie tariffarie (art. 1, comma 2, della Deliberazione n. 443)

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Componenti tariffarie

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - ambito di applicazione e componenti tariffarie

Segue...

Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti: attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, non possano essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione. Comprendono, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane.

Arera consente di inserire nel Pef i costi di tali attività, dandone “*separata evidenza*”.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - ambito di applicazione e componenti tariffarie

Segue...

Ai sensi dell'art. 5.3, della Deliberazione n. 443/2019/RIF, nel caso in cui all'interno dei costi del Piano finanziario Tari siano presenti degli oneri relativi ad attività esterne al Ciclo integrato dei rifiuti urbani, deve essere data evidenza, all'interno degli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle predette attività.

Tale posta diventa quindi un elemento obbligatorio all'interno del testo degli avvisi bonari di pagamento.

La tipologia e l'entità dei costi esterni al ciclo integrato dei rifiuti devono essere indicate dal gestore del servizio.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i termini di approvazione del Pef e delle tariffe

A seguito dell'emergenza da «Covid-19», l'art. 138, del Dl. n. 34/2020 (Decreto «Rilancio») ha previsto che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo viene **differito al 30 settembre 2020.**

In alternativa all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe 2020 entro il 30 settembre 2020, i Comuni possono approvare le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e all'approvazione del Pef per l'esercizio 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito fra gli anni 2021, 2022 e 2023

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i termini di approvazione del Pef e delle tariffe

Segue...

In sintesi, la disposizione normativa ha previsto un'opzione, in capo al Comune, sulla base della quale può procedere all'approvazione del Piano finanziario Tari 2020:

- **entro il 30 settembre 2020**, se intende approvare le tariffe entro la stessa data ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (*“Legge di bilancio 2014”*);
- **entro il 31 dicembre 2020**, se intende prorogare per l'anno 2020 le tariffe dell'anno 2019 con successivo conguaglio sugli anni successivi.

Tale opzione deve comunque essere innestata all'interno della procedura di approvazione del Piano. Pare quindi necessario che la stessa Arera o, il Legislatore, individui delle modalità con le quali il Comune è tenuto a comunicare preventivamente l'opzione scelta, al fine di distinguere i Comuni e i gestori inadempienti (che hanno deciso di approvare le tariffe 2020 entro settembre ma che non hanno trasmesso i dati) dai Comuni che hanno optato per l'approvazione del piano entro il 31 dicembre.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i termini di approvazione del Pef e delle tariffe

Validità delle deliberazioni e bollettazione della Tassa

A decorrere dall'anno 2020, l'art. 15-*bis*, comma 1, lett. b), del Dl. n. 34/2019, ha disposto che i Regolamenti Tari e le Deliberazioni di approvazione delle aliquote acquisiscono efficacia dalla pubblicazione degli stessi sul “Portale del federalismo fiscale”.

Pertanto, come confermato dal Paragrafo 5.1 della Circolare Mef 22 novembre 2019, n. 2, la pubblicità dei Regolamenti Tari e delle Deliberazioni di approvazione delle tariffe acquisisce natura costitutiva, mentre nel precedente sistema la pubblicazione degli atti relativi alla Tari aveva esclusivamente natura informativa.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti del gestore

CHI È IL SOGGETTO GESTORE?

Secondo il Mtr è quel soggetto che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti.

Nel caso in cui vi siano più entità che gestiscono il servizio, il gestore è composto da tutti quei soggetti che gestiscono una parte del servizio.

La profilazione del servizio più comune è la seguente:

- Soggetto esterno che cura l'erogazione del servizio di raccolta e smaltimento;*
- Comune che gestisce l'attività di tariffazione e di riscossione della Tassa.*

Nel caso sopra riportato ogni soggetto è gestore del proprio segmento di attività e ogni soggetto è da considerarsi quale gestore ai fini del Mtr.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti del gestore

- Predisporre annualmente il «Pef grezzo», cioè il Piano al netto delle voci e della parte di relazione di competenza dell'Ente territorialmente competente, corredata da una dichiarazione di veridicità e da una relazione dei raccordo tra i dati riportati nel Piano e le voci contabili;
- Allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno (2020 e 2021), determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (2018) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse, nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all'anno a-2 (2018) confrontati con i ricavi di effettiva competenza;
- calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste dal “Mtr”;
- trasmettere il “Pef grezzo” all'Etc

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti del gestore

Il gestore del servizio non determina più la totalità del costo del servizio, ma alcune valutazioni sono rimesse all'Ente territorialmente competente.

Il Mtr, nell'ambito di un processo partecipato di determinazione della tariffa, riconosce all'Ente territorialmente competente il compito di valorizzare alcune variabili chiave nella determinazione del livello massimo tariffario che vedremo nella prosecuzione della presente analisi.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti del gestore

Segue...

Elenco delle variabili stabilite dal gestore nella stesura del «*Pef grezzo*»

- Crt: costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- Cts: costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- Ctr: costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- Crd: costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate;
- COIexpTv: Costi operativi incentivanti variabili;
- Ar: proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti;
- ARconai: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal Conai;
- RCtv: componente a conguaglio relativa ai costi variabili;
- Oneri relativi all'Iva e altre imposte;
- Csl: costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio;
- Carc: costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;
- Cgg: costi generali di gestione;
- Ccd: costi relativi alla quota di crediti inesigibili;
- Coal: altri costi;
- Cc: costi comuni;

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i contenuti minimi del Pef

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei Ru;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei Ru, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei Ru ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale e organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti esistenti.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i contenuti minimi del Pef

Il Pef deve inoltre includere una tabella corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità, che riporta le voci dei costi di gestione e del capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nella Deliberazione.

Il totale delle poste contabili riportate nel Pef dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del gestore.

I gestori dovranno rendicontare i costi di propria competenza, tra i quali si intendono compresi anche quei servizi che sono stati acquistati da altri soggetti ovvero esternalizzati o subappaltati.

Il costo non deve essere rendicontato dal Gestore se non transita dal suo bilancio, mentre se vi transita deve essere rendicontato dal Gestore stesso, o come costi per servizi o come oneri direttamente sostenuti.

I criteri di rendicontazione appena esaminati trovano applicazione anche per il Comune, nel caso di gestione in economia.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti dell'Ente territorialmente competente

Arera definisce Ente territorialmente competente l'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, deve essere individuato nel Comune.

È tenuto allo svolgimento delle seguenti attività:

- ricezione del Pef “grezzo” da parte del gestore;
- definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del Pef;
- redigere la relazione di accompagnamento al Pef, ivi compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale;
- validazione del Pef;
- l'assunzione di determinazione del Pef nei termini utili;
- trasmissione ad Arera del Pef predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'approvazione, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento,

N.B.: se diverso dal Comune deve trasmettere tempestivamente ad ogni Comune il Pef di propria competenza, opportunamente disaggregato per il territorio comunale di pertinenza, validato e determinato per consentire i successivi adempimenti inerenti all'approvazione dell'articolazione tariffaria

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti dell'Ente territorialmente competente

Segue...

La procedura di validazione deve consistere (art. 19 del «Mtr») nella verifica di:

- a) coerenza degli elementi di costo riportati nel Pef rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) rispetto della metodologia prevista dal “Mtr” per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

L'Etc descrive nella relazione di accompagnamento quali sono le attività di validazione che sono state svolte con riferimento ai dati inviati. Il medesimo onere informativo è previsto anche con riferimento alla determinazione dei costi efficienti per gli anni 2018 e 2019.

N.B. I prezzi risultanti dal Pef finale validato dall'Etc costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi “fino all'approvazione da parte dell'Autorità”.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti dell'Ente territorialmente competente

Segue...

Elenco delle variabili stabilite dall'Etc

- ✓ b: fattore di sharing della vendita dei materiali e di energia;
- ✓ $b(1+\omega)$: fattore di sharing dei proventi derivanti dal Consorzio Conai;
- ✓ r: rateizzazione
- ✓ fabbisogno *standard* €/cent/kg;
- ✓ costo medio settore €/cent/kg, per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- ✓ γ_1 : valutazione rispetto agli obiettivi di Rd%;
- ✓ γ_2 : valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo;
- ✓ γ_3 : valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio;
- ✓ X_a : Coefficiente di recupero di produttività;
- ✓ QL_a : Coeff. per il miglioramento previsto della qualità;
- ✓ PG_a : Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale
- ✓ ΣTV_a-1 = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti di Arera

- Verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, costituente il Piano economico finanziario.
- In caso di esito positivo delle verifiche sopra cennate, approva il fabbisogno tariffario, riservandosi la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ai gestori e agli Etc.

N.B. Al momento non sono note le tempistiche necessarie all'Autorità per la validazione dei Piani finanziari.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti di Arera

Come si concilia l'attività di ARERA con l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 («Legge di stabilità 2014»)???

Secondo la disposizione citata, ai fini Tari il soggetto competente ad approvare il piano è l'Ente competente (ATO se operativa oppure il Comune in sua assenza), mentre il soggetto che approva le tariffe, in coerenza con il Piano approvato, è il Comune.

Arera non è quindi menzionata nel processo di approvazione delle Tariffe Tari. Per cui si ritiene che una volta che l'Etc ha provveduto a validare (approvare) il Piano il Comune può procedere legittimamente all'approvazione delle tariffe, per cui:

- Il Comune è legittimato ad approvare le tariffe anche con un Pef che prevede lo sfioramento del tetto massimo della tariffa con istanza trasmessa ad Arera anche senza una sua validazione;
- Un eventuale diniego di Arera non potrà mai comportare l'annullamento del Piano.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - iter di approvazione del Pef

Di seguito si riporta uno schema di sintesi dell'*iter* da seguire per l'approvazione dei Pef

Soggetto responsabile	Azioni
Gestore	<p><u>Fase 1.a</u> Prende a riferimento le seguenti fonti contabili obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelle relative all'esercizio dell'anno (a-2) per il calcolo delle tariffe di ciascun anno; - quelle relative all'esercizio dell'anno 2017 per il calcolo delle componenti a conguaglio riferite ai costi fissi e variabili degli anni 2018 e 2019.
Gestore	<p><u>Fase 1.b</u> A partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento, procede a rettificare i medesimi.</p>
Gestore	<p><u>Fase 1.c</u> Rialloca le voci di costo - come rettificate - nelle pertinenti componenti di costo.</p>
Gestore	<p><u>Fase 1.d</u> Elabora il Pef sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dei criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno; b) dei criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019; c) dei criteri, e nel rispetto dei vincoli, per la determinazione dei corrispettivi.
Ente di governo dell'ambito o altro Ente territorialmente competente	<p><u>Fase 2</u> Valida i dati, le informazioni e gli atti trasmessi dal gestore, integrandoli o modificandoli secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.</p>
Arera	<p><u>Fase 3</u> Arera verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche.</p>
Comune	<p><u>Fase 4</u> Sulla base del Piano finanziario (come risultante dalle attività di cui alle Fasi 1.d e 2, ed eventualmente integrato) approva i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.</p>

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 6 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 'Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati', alla luce dell'emergenza da Covid-19

La Deliberazione n. 158/2020 contiene le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale

Agevolazioni utenze domestiche

Riduzione tariffaria per le utenze economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per l'energia elettrica, della fornitura del gas, e per la fornitura del servizio idrico integrato (Isee fino a Euro 8.265 o superiore ad Euro 20.000 in casi nucleo familiare con 4 figli a carico, soggetti titolari di reddito/pensione di cittadinanza).

Il riconoscimento dell'agevolazione viene effettuata dal gestore dell'attività di gestione delle tariffe sulla base della dichiarazione *ex* Dpr. n. 445/2000, presentata entro l'anno 2020 dall'utente, attestante le condizioni di difficoltà economica del nucleo familiare.

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 6 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 'Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati', alla luce dell'emergenza da Covid-19

Segue

L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti sopra evidenziati.

L'agevolazione tariffaria **viene quantificata dall'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente Locale, ed erogata dal soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe nell'avviso di pagamento**, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.

Ad integrazione della predetta agevolazione, l'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente Locale, può introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, in tali casi il gestore delle tariffe riconosce all'utente finale un'agevolazione integrativa con le modalità stabilite autonomamente dal gestore medesimo, evidenziandola nell'avviso di pagamento. In caso di pregressa morosità, l'agevolazione può essere trattenuta dal gestore delle tariffe a titolo di compensazione dell'ammontare rimasto insoluto. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell'avviso di pagamento o nella fattura inviata all'utente

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 6 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 'Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati', alla luce dell'emergenza da Covid-19

Agevolazioni utenze non domestiche

Suddivisione delle attività sulla base dei periodi di chiusura:

Tabella 1a: attività risultanti sottoposte a sospensione (conclusa alla data di pubblicazione della delibera)

	Categoria ex DPR 158/99	Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Data riapertura ⁽³⁾	Rif. normativo
6	Esposizioni, autosaloni	45.11 ⁽⁴⁾	12.03.2020	04.05.2020 ⁽⁵⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020	14.04.2020 ⁽⁶⁾	d.P.C.M 11.03.2020
13	Negozi di libreria	47.61	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 10.04.2020
13	Negozi di cartoleria	47.62.20	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 26.04.2020

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al "Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri" a cui riportano i codici 45.11.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri" e 45.11.02 "Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)"; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli"; (6) riapertura consentita solo per l'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 6 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 'Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati', alla luce dell'emergenza da Covid-19

Tabella 1b: attività risultanti sottoposte a sospensione (ancora in corso alla data di pubblicazione della delibera)

	Categoria ex DPR 158/99	Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Rif. normativo	
1	Musei	91.02	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020	
1	Biblioteche	91.01	08.03.2020		
2	Cinematografi	59.14	08.03.2020		
2	Teatri	90.04	08.03.2020		
4	Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	10.03.2020 ⁽³⁾⁽⁴⁾	d.P.C.M 26.04.2020	
13	Negozi calzature	47.72	12.03.2020		
15	Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	12.03.2020		
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020 ⁽⁵⁾		
15	Negozi particolari quali tende	47.53.11	12.03.2020		
15	Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	12.03.2020		
15	Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	12.03.2020		
15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	12.03.2020		
15	Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	12.03.2020		
16	Banchi di mercato beni durevoli ⁽⁶⁾	47.82-47.89 ⁽⁷⁾	12.03.2020		
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	12.03.2020		
30	Discoteche, night club	93.29.10	08.03.2020		d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 6 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 'Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati', alla luce dell'emergenza da Covid-19

Tabella 2: attività che potrebbero risultate sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa

Categoria ex DPR 158/99	Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
1 Scuole	85	08.03.2020	consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza ⁽³⁾ , con esclusione della sospensione dei corsi di formazione specifici in medicina generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie	d.P.C.M. 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
1 Associazioni	94	23.03.2020 ⁽⁴⁾	consentita aperta solo per le "Attività di organizzazioni economiche, di lavoro e professionali" (cod. ATECO 94), in generale invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
1 Luoghi di culto	94.91	08.03.2020	apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, dal 4 maggio consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone	d.P.C.M. 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
4 Campeggi	55.30	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionale	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾
5 Stabilimenti balneari	93.29.20	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionale	d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
7 Alberghi con ristorante	55.1		attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi del d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato	d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾
8 Alberghi senza ristorante	55.1		attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi del d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato	d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
11 (uffici)	K (65 e 66), 68 da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84		consentite le "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)" (cod. ATECO 65), le "Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)" (cod. ATECO 66), le "Attività legali e contabili" (cod. ATECO 69), di "direzione aziendale e di consulenza gestionale" (cod. ATECO 70), degli "studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (cod. ATECO 71), "Ricerca scientifica e sviluppo" (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l'"Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria" (cod. ATECO 84) ⁽⁶⁾ ; dal 4 maggio consentite le attività inerenti al codice ATECO 68 "Attività immobiliari", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
11 (agenzie)		23.03.2020	fino al 3 maggio consentita l'attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano esplicitate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei "Servizi di vigilanza privata" (cod. ATECO 80.1), dei "Servizi connessi ai sistemi di vigilanza" (cod. ATECO 80.2), delle "Attività di polizia e divestizione" (cod. ATECO RT. 1), di "Cura e manutenzione del patrimonio, con esclusione delle	

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 6 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 'Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati', alla luce dell'emergenza da Covid-19

Tabella 2: attività che potrebbero risultate sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa

Categoria ex DPR 158/99	Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
			attività di realizzazione (cod. ATECO 81.3), delle "attività dei call center" con limitazioni (cod. ATECO 82.20), dal 4 maggio consentite anche le "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale" di cui al codice ATECO 78, nonché le "attività immobiliari" di cui al codice ATECO 68, i "servizi di vigilanza e investigazione" di cui al codice ATECO 80, e le "attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese" di cui al codice ATECO 82.	
12 (banche, istituti di credito)	K (64)		ai sensi del P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.	
12 (studi professionali)	da 69 a 75; 86		consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 "Assistenza sanitaria" e di cui al cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 "servizi veterinari"), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a "Pubblicità e ricerche di mercato", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.	
13 Negozi altri beni durevoli		12.03.2020	sospesi se non inclusi nell'elenco di cui al P.C.M. 11.03.2020, al P.C.M. 10.04.2020 e al P.C.M. 26.04.2020	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista		23.03.2020	fino al 3 maggio consentite l'installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 93.22.0); dal 4 maggio consentiti i "Lavori di manutenzione specializzati" di cui al codice ATECO 43 e la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 93, inclusa pertanto la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 93.2, nonché le attività di "Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)" (cod. ATECO 25), "Fabbricazione di mobili" (cod. ATECO 10), "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" di cui al codice ATECO 41.	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽³⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45 ⁽³⁾		consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 43.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 43.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 43.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentite il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli" di cui al codice ATECO 45.	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽³⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
20 Attività industriali con capannoni di produzione		23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 1 del d.P.C.M. 26.04.2020	
21 Attività artigianali di produzione beni specifici		23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 1 del d.P.C.M. 26.04.2020	

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 6 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 'Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati', alla luce dell'emergenza da Covid-19

Tabella 2: attività che potrebbero risultate sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
23	Mense	56.2	12.03.2020	sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro	
23	Birrerie, amburgherie ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
24	Bar, caffè, pasticceria ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
27	Fiori e piante	47.76.10	12.03.2020	attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal 4 maggio consentito anche il "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti" ai sensi del d.P.C.M 26.04.2020 (allegato 1)	
27	Pizza al taglio ⁽⁸⁾	56.10.20 ⁽¹⁰⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 6 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 'Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati', alla luce dell'emergenza da Covid-19

Tabella 3: attività risultanti aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali

Categoria ex DPR 158/99		Cod. ATECO ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
3	Autorimesse	52.21.50	consentito "Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti" (cod. ATECO 52)	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
3	Magazzini senza alcuna vendita diretta	52	per tutte le attività produttive per consentire e-commerce	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
4	Distributori carburanti	47.30	consentito commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
9	Case di cura	86.10		d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾
9	Case di riposo	87.30		d.P.C.M. 10.04.2020
10	Ospedali	86.10		d.P.C.M. 26.04.2020
13	Negozi ferramenta	47.52.10	consentito il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
13	Negozi altri beni durevoli		(5)	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	47.62.10-47.73-47.26		
25	Supermercato	47.11.20		
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	47.24-47.22-47.29		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste			
27	Ortofrutta, pescherie	47.21-47.23		
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10		
29	Banchi di mercato genere alimentari	47.81		

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 6 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 'Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati', alla luce dell'emergenza da Covid-19

Per le tipologie di attività comprese nella **Tabella 1a**, per l'anno 2020 la quota variabile della tariffa $TVnd$ si ottiene:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$$

$TVnd(ap, Sap)$: quota variabile della tariffa, sulla base della tipologia di attività produttiva (ap) e di una superficie pari a Sap;

Cu : costo unitario. Determinato dal rapporto tra i costi variabili delle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotto;

$Kd(ap)$: il coefficiente potenziale di produzione (in kg/mq/anno) che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, i cui intervalli di variazione, in proporzione alle tipologie di attività. Possono essere individuati tra:

a) Valore minimo, dato da $Kd(ap)_{min} \cdot [(365pc)/365]$

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 6 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 'Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati', alla luce dell'emergenza da Covid-19

Segue

- $Kd(ap)_{min}$: valore minimo di cui alle Tabelle 4a e 4b allegate al Dpr. n. 158/1999 rispettivamente, per le 3 aree geografiche, per Comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti;
- pc che rappresenta il periodo di chiusura, espresso in giorni, per contrastare l'emergenza da "Covid-19";

b) Valore massimo, dato da $Kd(ap)_{max} \cdot [(365pc)/365]$, dove $Kd(ap)_{max}$ rappresentata il valore massimo di cui alle Tabelle 4a e 4b allegate al Dpr. n. 158/1999

Le disposizioni successive alla **Deliberazione n. 443/2019**

Deliberazione 6 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 'Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati', alla luce dell'emergenza da Covid-19

Per le tipologie di attività comprese nella **Tabella 1b**, la quota variabile della tariffa si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di $Kd(ap)_{min}$ e $Kd(ap)_{max}$ pari al 25%.

Per le tipologie di attività comprese nella **Tabella 2** che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei criteri sopra menzionati.

Nei casi di applicazione della tariffazione puntuale, il soggetto gestore delle tariffe provvede ad azzerare la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 6 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 'Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati', alla luce dell'emergenza da Covid-19

Per le tipologie di attività comprese nella **Tabella 3** nei casi in cui sia dimostrabile la riduzione di produzione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente può disporre riduzioni tariffarie commisurate alla minore produzione di rifiuti, sulla base di apposita dichiarazione ex Dpr. n. 445/2000 effettuata dall'utente, corredata dalla documentazione attestante l'effettiva riduzione della quantità di rifiuti prodotti a causa dell'emergenza sanitaria.

I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti devono pubblicare sul proprio sito *internet* le misure adottate sulla base della Delibera n. 158/2020, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 6 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 'Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati', alla luce dell'emergenza da Covid-19

Principali criticità

- Eccessivo esercizio della delega concessa dal Legislatore → l'introduzione delle agevolazioni tariffarie rientra nella potestà regolamentare dell'Ente ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997;
- Difficoltà applicative delle disposizioni citate, anche in termini operativi (modifiche ai *software*, ecc);
- Molte decisioni sono di competenza dell'Ente territorialmente competente, che spesso non coincide con il Comune.

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

Con tale Documento l'Autorità, intende prospettare gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF, recante l'introduzione delle modalità di erogazioni di agevolazioni e riduzioni da parte dei Comuni nei confronti dei soggetti colpiti dagli effetti dell'emergenza da "Covid-19" e, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza.

Il documento prende le mosse dalla Delibera per la consultazione n. 189/2020/R/Rif. I soggetti interessati hanno inviato ad Arera le proprie osservazioni **entro il 10 giugno 2020** attraverso il servizio disposizione sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo Pec protocollo@pec.arera.it.

Dopo aver raccolto le varie osservazioni pervenute, il 23 giugno 2020 Arera ha diramato le misure definitive, unitamente alle integrazioni sul "Mtr".

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

- Introduzione della componente *C192020*: può essere introdotta dall'Ente territorialmente competente al fine di integrare gli obiettivi in termini di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG). La componente comprende i costi relativi alle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione dell'emergenza sanitaria. **Può assumere un valore massimo del 3%**. Può essere valorizzato nei seguenti casi:
 - adozioni prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale;
 - previsioni di variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità;
 - aumento della frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti;

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

- attivazione di servizi di raccolta dei rifiuti rivolto ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
- attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione;
- attivazione forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate;
- Nuovo limite annuale crescita: $\sum Ta / \sum Ta-1 \leq (1 + \rho a)$. La componente ρa (limite di crescita delle entrate) è ridefinita sulla base della seguente formula: $\rho a = r p i a \% - X a + Q L a + P G a + C 19_{2020}$. Solo per il 2020 potrà assumere un valore massimo del 6,6%;
- Criteri copertura costi efficienti: introduzione di una nuova componente di costo fisso $COVTF_{2020 exp}$, di natura previsionale, quantificabile come somma algebrica degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento nonché i nuovi costi fissi sorgenti nell'anno 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19.

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

Tale componente potrà integrare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3 del “Mtr”. Secondo l’Autorità, all’interno di questa componente possono essere ricompresi, le variazioni della componente *CSL* e della componente *CC*.

La contropartita in termini di costi variabili è rappresentata dalla componente *COVTV,2020 exp*, che potrà racchiudere le variazioni delle componenti *CRT*, *CRD*, *CTS* e *CTR* e i nuovi costi sorgenti nell’anno 2020 dovuti all’emergenza Covid-19.

Le predette variabili potranno essere valorizzate in base:

- al numero di raccolte riconducibili all’emergenza da “*Covid-19*”;
- all’eventuale incremento della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati;
- all’eventuale riduzione della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani differenziati;
- alle eventuali superfici territoriali incrementali trattate con interventi di lavaggio/sanificazione;
- all’eventuale riduzione/sospensione di taluni servizi all’utenza;
- al numero di interventi incrementali di sanificazione dei luoghi di lavoro e degli automezzi;
- ai minori oneri connessi all’attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria.

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

N.B. Il gestore, nell'anno 2022 sarà tenuto a rendicontare *ex post* gli oneri effettivamente sostenuti, da cui dovranno essere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni 2020, attraverso la valorizzazione delle menzionate componenti.

- Introduzione (facoltà per l'Etc) della componente *COSTV,a exp* volta alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla Deliberazione n. 158/2020. Tale componente potrà integrare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2 del "Mtr";
- Introduzione (facoltà per l'Etc) della componente a conguaglio *RCNDTV* prevedendo la facoltà di recuperare in annualità successive al 2020 le mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 garantendo in tal modo di modulare nel tempo l'onere posto a carico degli utenti. Tale componente potrà essere valorizzata nei limiti della riduzione dei ricavi attesi derivanti dalla rimodulazione di cui alla menzionata Delibera n. 158/2020. Il conguaglio potrà essere operato in massimo 3 anni (*r'*), mentre viene concessa la possibilità di estendere fino ad un massimo di 6 anni il periodo di rateizzazione per il recupero delle componenti *RCTV.a* e *RCTF.a*.

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

- Previsione di introdurre, a partire dall'anno 2021 e per 3 anni, 2 componenti a conguaglio (per i costi fissi e i costi variabili) commisurate allo scostamento tra le entrate tariffarie applicate in deroga e quelle ricalcolate, entro il 31 dicembre (*RCUTV,a* e *RCUTF,a*) ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020;
- per favorire l'accesso al credito, l'Autorità intende prevedere l'introduzione di una clausola integrativa dei contratti in essere che disponga che il gestore subentrante corrisponda al gestore uscente i conguagli a quest'ultimo spettanti per poter di tenere nella dovuta considerazione gli avvicendamenti gestionali (in questo settore più frequenti che in altri);
- Strumenti copertura eventuale esposizione finanziaria: Arera vorrebbe la facoltà per l'Ente territorialmente competente di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, l'anticipazione, sul 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione del conguaglio *RCNDTV* sopra descritto.

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

La richiesta di accesso all'anticipazione potrà essere effettuata da tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano applicato la metodologia tariffaria prevista dal nuovo "Mtr" e che abbiano pertanto trasmesso la documentazione prevista all'Autorità. Tali Enti possono richiedere a Csea l'anticipazione, indicando come beneficiario i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza che, a loro volta, sono tenuti a retrocedere le risorse ottenute ai gestori delle altre attività.

La restituzione delle predette somme potrà avvenire in massimo 3 anni, ivi compresi gli interessi calcolati in base al tasso applicato dalla Csea sulle proprie giacenze liquide

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

Gli Etc devono trasmettere le richieste entro il 30 settembre 2020, richieste che devono essere corredate da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, del Dpr. n. 445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni sopra riportate da parte di tutti i gestori beneficiari dell'anticipazione, evidenziando anche:

- a) lo schema regolatorio selezionato, per la gestione interessata, nell'ambito della matrice di schemi di cui al comma 4.4 del *Mtr* e il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- b) la valorizzazione della componente *RCNDTV* e il gestore beneficiario dell'anticipazione;
- c) le modalità previste per il recupero in tariffa della componente *RCNDTV*, sulla base del Pef approvato dall'Etc per l'anno 2020;
- d) una relazione attestante le tipologie di utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza da "Covid-19" evidenziando i giorni di sospensione e i fattori di correzione adottati sulla base della Deliberazione n. 158/2020;
- e) il riferimento degli atti, dei dati e della documentazione trasmessi all'Autorità per l'anno 2020.

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

La Csea, dopo aver ricevuto le varie richieste, verifica la completezza formale della documentazione prodotta e provvede ad erogare ai gestori beneficiari gli importi entro il 31 ottobre 2020. Entro il 31 luglio pubblicherà sul proprio sito *web* le istruzioni per l'invio della predetta documentazione.

Le anticipazioni erogate dalla Csea sono poste a carico al “*Conto emergenza COVID-19*”, istituito presso la stessa Csea dall'art. 3, della Deliberazione n. 60/2020.

Se la Csea accerta che un soggetto ha indebitamente percepito l'anticipazione, deve darne comunicazione al soggetto interessato entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto l'accertamento. Il soggetto dovrà poi riversare la somma entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.